

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI

C O D O G N O

---

SERVIZIO G A S

---

R E G O L A M E N T O

PER LA DISTRIBUZIONE E LA SOMMINISTRAZIONE

Delibera del Consiglio Comunale n° 38 del 24-2-1969

Approvata dalla G.P.A. con provvedimento n° 34663 del 13-1-1970

GENERALITA'

Articolo 1 - ENTE GESTORE DEL SERVIZIO E NORME PER LA FORNITURA

Il servizio di distribuzione del Gas, nel territorio del COMUNE di CODOGNO, è affidato all'AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI.-

La fornitura del Gas è disciplinata dalle norme e disposizioni contenute nel presente "REGOLAMENTO".- Detta fornitura è quindi subordinata alla accettazione del "REGOLAMENTO" da parte dell'Utente.-

Articolo 2 - CARATTERISTICHE E SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

a) - Caratteristiche :

- Potere Calorifico : 6.000 Kcal./mc. - tolleranza  $\pm$  5% -
- Pressione : minima 100 millimetri di colonna d'acqua -  
massima 200 millimetri di colonna d'acqua -

b) - Sistema di distribuzione :

La fornitura del Gas è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore.-

Articolo 3 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Il contratto di fornitura decorre dalla data di installazione del misuratore ed ha la durata di un anno.-

La fornitura si intende tacitamente prorogata di anno in anno.- L'Utente, comunque può recedere dal contratto di fornitura in ogni momento effettuando la debita segnalazione alla Azienda, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo

ed alla chiusura del contatore.-

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti ai contratti sono a carico dell'Utente.-

Articolo 4 - DIVIETO DI RIVENDITA DEL GAS

E' fatto assoluto divieto di rivendita del Gas.-

ORNITURA

io in :

igiano"

NE di CODOGNO (Milano),  
ti e consegnato alla

are per quale delle de-

la rete di distribuzione,  
alla stessa riconosciuto  
iche non vi si oppongono,  
tente che ne fa richiesta.-  
alla persona che occupa  
lizzato il Gas, a pre-  
occupazione.- Per ottene-  
irre, a discrezione della  
dibilità della richiesta.-  
oneri relativi ad auto-  
e l'esercizio di opere  
ura che è comunque subor-

- a) - alla possibilità di effettuare le opere di allacciamento, valutata ad insindacabile giudizio dell'Azienda, nel rispetto delle norme tecniche da essa stessa emanate o di quelle di altri Enti competenti;
- b) - all'autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale deve essere installato l'impianto;
- c) - alla permanenza delle autorizzazioni stesse.-

#### Articolo 7 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLA FORNITURA

E' facoltà della Azienda di rifiutare le forniture per "Uso Industriale/Artigiano"; esse inoltre sono sempre revocabili e ciò ad insindacabile giudizio della Azienda e senza dar luogo, per nessun titolo, al risarcimento dei danni.-

Per detto uso è inoltre facoltà della Azienda installare, oltre al gruppo di misura, valvole limitatrici di portata al fine di garantirsi da punte orarie troppo elevate.-

#### Articolo 8 - DEPOSITO DI GARANZIA

All'atto della stipulazione del Contratto di fornitura, l'Utente deve versare, a garanzia pagamento consumi, un deposito cauzionale infruttifero la cui misura è indicata dalla Tabella allegata (Allegato B).-

Detto deposito verrà rimborsato, dietro presentazione della ricevuta, dopo l'avvenuta cessazione della fornitura, e solo nel caso che l'Utente abbia sistemato ogni pendenza nei confronti dell'Azienda.-

Fanno inoltre carico all'Utente gli oneri fiscali inerenti alla fornitura e gli eventuali oneri di qualsiasi natura che per legge gravano o graveranno la produzione, il trasporto,

la distribuzione e l'uso del Gas.-

#### Articolo 9 - TARIFFE

Ai fini della applicazione delle tariffe, i seguenti Usi restano così definiti :

- a) - USO DOMESTICO: Si considera destinato ad "Uso Domestico" il Gas utilizzato per gli ordinari impieghi domestici, ivi compresa la produzione di acqua calda per usi domestici ed igienici.-
- b) - USO DI RISCALDAMENTO: Si considera destinato ad "Uso Riscaldamento" il Gas utilizzato per riscaldare locali, in qualunque forma esso avvenga.-
- c) - USO PROMISCUO: Si considera destinato ad "Uso Promiscuo" il Gas utilizzato per gli impieghi domestici e di riscaldamento abitazioni non provviste di impianti centralizzati od autonomi funzionanti con altro combustibile.-
- d) - USO INDUSTRIALE/ARTIGIANO: Si considera destinato ad "Uso Industriale/Artigiano" il Gas utilizzato da piccole Industrie od Artigiani per processi produttivi e di laboratorio, intendendo come tali quelle aventi un consumo medio giornaliero di Gas inferiore a mc. 100 (cento).-

Le tariffe di vendita del Gas sono fissate nella Tabella di cui all'allegato "A" del presente Regolamento.-

#### Articolo 10 - ALLACCIAMENTI

Le opere di allacciamento, fino al misuratore incluso, sono eseguite - a spese dell'Utente - esclusivamente dalla Azienda che ne rimane proprietaria e ne assume l'obbligo della manutenzione ordinaria, restando all'Utente il diritto d'uso per la

erogazione richiesta.-

L'Azienda si riserva il diritto di determinare il diametro dello allacciamento e di scegliere il luogo per la derivazione della presa.-

La posizione del misuratore viene stabilita a giudizio insindacabile dell'Azienda, tenuto conto, nei limiti del possibile, delle preferenze dell'Utente.-

E' esclusa la possibilità di installare misuratori in luoghi umidi, in locali interrati e seminterrati o comunque male aereati.-

Tutte le manovre, verifiche, riparazioni su detti impianti sono di esclusiva competenza dell'Azienda e sono pertanto vietate sia agli Utenti che ai terzi, sotto pena del pagamento dei danni, salva ogni riserva da parte dell'Azienda di esperire ogni altra azione a norma di legge.-

#### Articolo 11 - UTILIZZO DEL GAS

Il Gas non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti in Contratto, nè essere ceduto, sotto qualsiasi forma, a terzi.-

Infrazioni in tal senso sono perseguite a norma di legge.-

Nel caso di cessione, a qualunque titolo (subaffitto, trasloco, ecc.) dei locali occupati, l'Utente ha l'obbligo di informare l'Azienda per la chiusura del misuratore e la lettura dei consumi.-

In caso contrario, l'Utente sarà responsabile - a tutti gli effetti - dei consumi effettuati dal subentrante, non-

chè di tutte le altre possibili conseguenze derivanti dalla mancata segnalazione.-

La mancata denuncia da parte del subentrante da diritto all'Azienda di sospendere la fornitura del Gas e di procedere alla rimozione del contatore.-

E' comune facoltà dell'Azienda provvedere alla immediata rimozione del misuratore chiuso per cessazione di utenza ed all'isolamento esterno della sua presa.-

#### Articolo 12 - LIMITI DI RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA

L'Azienda non risponde dei danni causati dal Gas a valle del punto di consegna, oltre il quale - a tutti gli effetti - cessa la sua responsabilità.-

Per "punto di consegna" si intende il misuratore, indipendentemente dal luogo in cui esso viene installato.-

L'Azienda può verificare in ogni momento l'impianto e gli apparecchi dell'Utente al solo fine di garantirsi da infrazioni contrattuali e senza per ciò assumere alcuna responsabilità verso l'Utente o verso i terzi.-

In caso di irregolarità può sospendere la fornitura finchè l'Utente non effettui le opportune modifiche.-

Le variazioni temporanee di pressione e calorie, le interruzioni della fornitura per cause d'esercizio, le sospensioni o le limitazioni dovute a cause di forza maggiore o disposte dalle Autorità non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento di danni e a risoluzione di contratti.-

Per esse l'Azienda non assume alcuna responsabilità, comunque si manifestino, con o senza preavviso.-

L'Azienda si riserva inoltre il diritto di modificare le caratteristiche della pressione e delle calorie del Gas con preavviso di mesi sei (6), senza dar luogo ad alcun risarcimento.-

E' a carico dell'Utente l'adattamento dei propri apparecchi ed installazioni.-

### Articolo 13 - IMPIANTO INTERNO

Le tubazioni a valle del "punto di consegna" - di cui al precedente Articolo 12 - costituenti l'impianto interno sono di proprietà dell'Utente o di chi per esso, il quale se ne assume - a tutti gli effetti - la responsabilità, il carico e la manutenzione ordinaria e straordinaria.-

L'Utente è tenuto ad effettuare i propri impianti a regola d'arte, secondo le prescrizioni e le norme tecniche che regolano la materia e ad astenersi dall'usare apparecchi, macchine ed impianti tali da provocare disturbi di esercizio.-

L'Utente si rende garante, assumendosi ogni responsabilità al riguardo, che l'impianto interno del Gas non verrà utilizzato come presa di terra e che inoltre non sarà collegato in alcun modo ad altre tubazioni convoglianti liquidi o Gas, anche se di caratteristiche simili.-

E' inoltre assolutamente vietato l'inserimento di aspiratori del Gas, suscettibili di creare pericolosi abbassamenti di pressione nella rete di distribuzione.-

L'Azienda, comunque, per le opere a valle del punto di consegna - pur declinando ogni responsabilità - si riserva il diritto di imporre norme particolari per quanto concerne il mate-

riale da impiegare, diametri da adottare, sistemi di esecuzione, ecc., e ciò al fine di ottenere una razionale esecuzione delle stesse.-

L'Azienda può ordinare - in qualsiasi momento - tutte le modifiche che ritiene necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.-

In caso di inadempienza, l'Azienda ha facoltà di sospendere l'erogazione fino a che l'Utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.-

Nessun abbuono sul consumo del Gas è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti interni, da qualunque causa prodotte.-

#### Articolo 14 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

L'Utente risponde della sottrazione, della distruzione e del deterioramento di materiali ed apparecchi della Azienda esistenti presso di lui.-

L'Utente deve accertarsi che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati e rendere immediatamente nota ogni irregolarità.- Inoltre, deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare i possibili pericoli di guasto; sono comunque a suo carico le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni.-

L'Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombre e pulite, le nicchie dei contatori.-

Qualora si verifichi una dispersione di Gas, per quanto di competenza aziendale, l'Utente è tenuto - nei limiti

delle sue possibilità - a dare immediata comunicazione all'Azienda, qualunque sia l'ora ed il giorno.- In attesa dell'intervento del personale dell'Azienda, l'Utente è tenuto ad adottare le seguenti misure precauzionali :

- a) - interruzione del prelievo e chiusura immediata del rubinetto di entrata del misuratore;
- b) - aereazione dei locali mediante apertura di porte e finestre;
- c) - astensione dall'accensione di fiamme e dalla manovra di interruttori ed apparecchi elettrici.-

L'Utente riconosce il diritto di accesso alla Azienda e se ne rende garante.-

#### Articolo 15 - APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura del Gas sono di proprietà dell'Azienda; il loro tipo e calibro sono stabiliti dall'Azienda stessa in relazione alla natura della concessione.-

All'atto dell'apertura e della chiusura del misuratore verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dall'Utente e riportante il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.-

L'Azienda ha facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno, senza l'obbligo di preavviso o giustificazioni.-

Le quote di nolo degli apparecchi di misura sono fissate nell'Allegato "C" del presente Regolamento.-

Gli apparecchi stessi, i loro sigilli, e le condutture di allacciamento alla rete devono essere sempre accessibili all'Azienda e non essere manomessi per nessun motivo.-

L'eventuale manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata della erogazione ed alla revoca della fornitura.-

L'Azienda ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore e la modifica dell'intero impianto a spese dell'Utente qualora il contatore stesso o l'impianto, per modifiche ambientali, venga a trovarsi, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, in luogo inadatto alle verifiche, alla sua conservazione ed in contrasto con i criteri di sicurezza che regolano la materia.-

#### Articolo 16 - LETTURA DEL MISURATORE

Le letture dei consumi al misuratore e la loro fatturazione avvengono a scadenza periodica stabilita dall'Azienda a suo insindacabile giudizio.-

Qualora, per colpa dell'Utente, non sia possibile eseguire la lettura periodica del contatore e tale impossibilità si ripeta nel corso del periodo successivo, è facoltà dell'Azienda disporre la chiusura della presa dell'impianto, la quale potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'Utente abbia provveduto a dare serie assicurazioni in proposito.-

L'Azienda ha comunque la facoltà di far eseguire quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione.-

## Articolo 17 - VERIFICHE ED IRREGOLARITA' DEL MISURATORE

In caso di verifica - che può essere richiesta anche dall'Utente - se le indicazioni dei complessi di misura non risultano comprese nei limiti di tolleranza del 2%, si procede alla ricostruzione dei consumi con il coefficiente di correzione accertato a partire dalla decorrenza dell'irregolarità.-

Se dette indicazioni risultano del tutto inattendibili, il consumo si valuta mediante equi confronti con quello di analoghi periodi e condizioni.-

Nel caso di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dalla Azienda su accertamenti tecnici insindacabili.-

Per quanto riguarda eventuali precedenti esazioni di consumi non attendibili, l'Azienda disporrà il rimborso - dopo gli opportuni accertamenti - limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.-

## Articolo 18 - PAGAMENTI

Il Gas viene pagato in ragione del consumo indicato dal contatore.-

Le fatture debbono pagarsi alla presentazione o, comunque, all'Esattore incaricato, nel periodo e secondo le modalità stabilite dall'Azienda ed in uso al momento del contratto di fornitura.-

[ L'Azienda, in qualsiasi momento - con preavviso di mesi tre (3), si riserva il diritto di modificare il sistema di esazione.- Se il pagamento è ritardato oltre cinque (5) gironi, l'Azienda ha facoltà ] di sospendere la fornitura e di risolvere il

(\*)

contratto senza preavviso alcuno.- E' pure facoltà dell'Azienda esigere il pagamento degli interessi legali di mora e delle maggiori spese di esazione.-

Il pagamento non può essere differito nemmeno in caso di contestazioni.-

Nulla è dovuto dall'Azienda all'Utente moroso come risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa.-

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in esercizio dell'impianto e per le azioni svolte dalla Azienda per la tutela dei suoi diritti.-

#### Articolo 19 - VIGILANZA

L'Azienda ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione e misura del Gas all'interno della proprietà privata.-

I dipendenti incaricati sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.-

Essi hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia - come già detto - per accertare alterazioni o guasti negli impianti e negli apparecchi di misura o, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'esercizio in generale.-

In caso di opposizione o di ostacolo, l'Azienda si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del Gas fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata

accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa costituire diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.-

Le infrazioni alle norme del Regolamento vengono verbalizzate da un dipendente della Azienda, assistito da un pubblico ufficiale o da un Agente Comunale.-

Ogni infrazione dà comunque alla Azienda l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.-

#### Articolo 20 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE TARIFFE

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'Utente per mezzo di pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.-

Nel caso l'Utente non receda dal Contratto entro trenta (30) giorni dalla data della pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.-

#### Articolo 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si risolve di diritto, in caso di inadempienza agli Articoli 10 - 11 - 14 - 15 - 18 o di prelievo fraudolento.-

La risoluzione si verifica ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. se l'Azienda dichiara all'Utente che intende valersene; in tal caso l'Utente deve versare subito l'intero ammontare dei corrispettivi pattuiti e risarcire gli ulteriori danni.-

In caso di inadempienza l'Azienda può sospendere la fornitura.-

Le spese di sospensione e riattivazione fanno carico all'Utente che deve pagare i corrispettivi pattuiti e risarcire gli eventuali danni.-

Articolo 22 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO - CONTROVERSIE -

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.-

La risoluzione delle controversie è comunque di competenza esclusiva della Autorità Giudiziaria di Codogno.-

Articolo 23 - OBBLIGATORIETA'

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.-

Esso deve intendersi parte integrante di ogni Contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, fatto salvo il diritto dell'Utente di richiederne copia gratuita all'atto della stipulazione del Contratto.-

T A R I F F E D I V E N D I T A D E L G A S     ● ● ●

F O R N I T U R E P E R U S O P R I V A T O

•	Uso Domestico .....	£.	43.=/mc.	-	**
•	Uso Riscaldamento .....	£.	20.=/mc.	-	v
•	Uso Industriale/Artigiano .....	£.	20.=/mc.	-	v
•	Uso Promiscuo :				
a)	Periodo <sup>Settembre</sup> Ottobre/Aprile compreso, per i primi 20 mc. prelevati tariffa per "Uso Domestico" .....	£.	43.=/mc.	-	v
	Per ogni mc. prelevato oltre i primi 20 mc. tariffa per "Uso Riscaldamento" .....	£.	20.=/mc.	-	v
b)	Periodo Maggio/ <sup>Agosto</sup> Settembre compreso, per ogni mc. prelevato - tariffa per "Uso Domestico" .....	£.	43.=/mc.	-	v

v. variazioni affrontate con delib. CC n 23 dell' 8-3 73

\*\* variazioni con delib. CC n 112 / 1974

\*\*\* variazioni con delibere CC n 316 / 1975

xxx variazioni con delibere CC n 214 / 78

variazioni con delibere CC n 235 / 81

DEPOSITO CAUZIONALE

FORNITURE PER USO PRIVATO

- Uso Domestico .....	£.	1.000.=
- Uso Riscaldamento .....	£.	1.000.=
- Uso Industriale .....	£.	1.000.=
- Uso Promiscuo .....	£.	1.000.=

QUOTE MENSILI PER NOLO CONTATORI ED INTROITI ACCESSORI ..

<u>Calibro dei Contatori</u>		<u>Quote mensili</u>	
Becchi	5	£.	110.=
Becchi	10	£.	170.=
Becchi	20	£.	250.=
Becchi	30	£.	300.=
Becchi	50	£.	400.=
Becchi	100	£.	650.=
Becchi	150	£.	900.=
Becchi	200	£.	1.150.=
Becchi	300	£.	1.650.=
Becchi	400	£.	2.150.=
Becchi	500	£.	2.650.=

P.S. - Le "Quote" su riportate sono conformi a quelle deliberate in data 4 Giugno 1964 dal C.I.P. - Comitato Interministeriale Prezzi.-

- • Variazione con delibera C.C. n. 316/1975
- • Variazione con delibera C.C. n. 108/1978
- • Vedi delibera C.C. n. 375/1981

L A V O R I

- ALLACCIAMENTI ALLE RETI

a) - le prestazioni ed i materiali sono a carico dell'Utente nella loro totalità;

b) - derivazioni dalle reti per la dotazione di cortili con più Utenti: contributo aggiuntivo alle spese di allacciamento -

- per ogni misuratore da installare o per

ogni appartamento ..... £. 10.000.=

• modificato con atto del 17-2-78

PRESTAZIONI E MATERIALI PER LAVORI CONTO TERZI "

MANO D'OPERA AZIENDALE

« Operai specializzati .....	£. 1.300.=/h. -
« Operai qualificati .....	£. 1.000.=/h. -

MATERIALI AZIENDALI

« Prezzo di costo maggiorato del 25% per I.G.E., trasporti, magazzinaggi e spese generali.-

MANO D'OPERA E MATERIALI EXTRA AZIENDALI

« Prezzo di costo maggiorato del 10% per I.G.E. e spese generali.-

.. delibera D.E. n. 10 del 18-2-75  
modificato con delibera C.E. n. 211/5-6-77

*al Regolamento per la distribuzione  
del gas*

CONTRIBUTO DI AMPLIAMENTO RETE

Norma transitoria relativa alle seguenti strade già dotate di servizio :

a) - criterio da adottare per allacciamenti in zone già servite, in quelle da tempo lottizzate ed in parte edificate (sino a completamento) e precisamente :

- Via Maiocchi - Via Anelli - Via Passerini - Via Grossi - Via Monti - Via S. F. D'Assisi - Via Griffini - Via Callisto della Piazza - Via Cesaris - Via Ada Negri - Via Luini - Via De Amicis - Via Ugo Foscolo - Via G. Leopardi - V.le Leonardo Da Vinci - Via Palestro - Via Adamello - Via Parini - Via Bignami/Bertoletti - Via B. Buozzi - Via A. Grandi - Via A. Mauri - V.le Vitt. Veneto - Via G. Cairo - Via D. Palazzina - Via Ponchielli - Via Puccini - Via Vivaldi =

per ogni misuratore o per appartamento ..... £. 20,000,=

b) - criterio da adottare per allacciamenti in zone lottizzate e di recente servite, quali :

- V.le Michelangelo Buonarroti - Via Goldaniga - Via Mascagni - V.le Gandolfi - Via Dei Canestrai - Via F. Gatti - Via Bignamini - Via El Alamein - Via Lamarmora - Via Adua - Via Don Minzoni =

per ogni lotto, al metro quadrato ..... £. 100,=